

81
Sentenza n. 364/2014 pubbl. il 04/03/2014

RG n. 117/2009

N. R.G. 117/2009

Repert. n. 922/2014 del 04/03/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 117/2009 promossa da:

P. S.R.L. (C.F. con il patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

ATTRICE

contro

O. M. B. S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



La P. s.r.l. ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4073/2008 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia con il quale veniva intimato il pagamento del prezzo di un macchinario essiccatore, eccependo la sussistenza di vizi e difformità dell'opera realizzata e, comunque, l'inesigibilità del credito e comunque l'eccessività rispetto al pattuito corrispettivo dell'importo ingiunto; in via di riconvenzione chiedeva il risarcimento del danno e, in subordine, la riduzione del prezzo.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale di parte opponente.

Le parti non concordano sulla effettiva qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le stesse: l'opponente sostenendo la natura di contratto d'appalto, l'opposta, viceversa, di vendita.

È pacifico che l'impianto in oggetto era stato commissionato da un terzo la G. s.r.l. alla odierna opponente P. e quest'ultima aveva richiesto la realizzazione di esso (o delle sue parti) alla B.

Trattasi invero di contratto concluso non per iscritto, anche se è incontestato che gli accordi tra le parti ebbero a oggetto (salvo le modifiche e integrazioni concordate oralmente) il macchinario descritto nel preventivo inviato da B. alla opponente (doc. 2 att.) per le parti di macchinario di cui alle pagine da 1 a 4 e con esclusione invece dell'impianto di filtrazione (v. anche sul punto il teste M. : <<B. E. [per P.], disse di non installare il sistema di filtrazione in quanto troppo costoso).

Inoltre è pacifico (e comunque effettivamente risulta dalla documentazione in atti in cui emergono, aggiunte a penna, alcune indicazioni e glosse integrative) è stata pattuita la aggiunta di "1 tramoggia di carico con rotocella 700 L"; "3 portelli x pulizia" nel tamburo dell'essiccatore; un basamento di sostegno con rete di protezione per tamburo e "nastro di estrazione prodotto...". Quanto al corrispettivo di tali ulteriori componenti esso si evince dalle fatture prodotte in allegato al fascicolo monitorio (e peraltro esso specificamente non è stato oggetto di contestazioni né di prove contrarie) le quali possono e devono – in assenza di elementi contrastanti non acquisiti sul punto dalle prove testimoniali – essere valutate anche a favore della opposta visto che gli stessi importi risultano anche dalle scritture contabili regolarmente tenute dalla stessa (e tenuto conto che trattasi nel caso di specie di rapporto negoziale tra imprenditori commerciali) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2710 c.c.

Il preventivo, per il resto (e quindi con esclusione della pagine da 4 a 7), in tesi di parte opponente medesima, risulta sia stato poi oggetto di accordo anche per quanto riguarda l'ultima pagina visto che in essa era fissata la garanzia e i termini di pagamento e di consegna (richiamati come oggetto sicuro dell'accordo dagli scritti difensivi dell'opponente): pertanto deve ritenersi che escluso dall'accordo come oggetto dei lavori commissionati alla opposta fossero non solo la realizzazione del quadro elettrico (che peraltro pacificamente in atto di citazione la opponente afferma di aver eseguito in proprio), ma altresì il "montaggio e avviamento dell'impianto".



Sulla esecuzione di tale ultima prestazione invero i testi escussi in corso di stato del ricorso monitorio, stati del tutto concordanti in quanto il teste B... ha affermato che l'impianto sarebbe stato montato presso la B... e poi consegnato alla committente della P... invece entrambi i testi estranei alla causa (in quanto dipendenti o funzionari di G... a differenza del B... che è figlio del socio principale e amministratore di P...) hanno affermato: l'uno, di non sapere dove fosse stato montato l'impianto, anche se << una parte del montaggio è avvenuto >> presso G... (v. teste C...), l'altro, specificamente, ha ricordato invece che << l'impianto ... è stato consegnato smontato e poi è stato assemblato presso la G... da personale non di G... >>. Le dichiarazioni contrastanti quelle del B... provenienti da testi assolutamente attendibili, e le conferme negli elementi di prova documentali (v. appunto la esclusione del montaggio dal preventivo oggetto d'accordo), fanno ritenere provato che il montaggio avvenne dopo e non fu effettuato a cura della odierna opposta, in via definitiva e completa; esso venne portato a termine da altri (verosimilmente da personale di P...) presso la sede della committente della P... D'altra parte, elemento estremamente persuasivo nel senso dell'esclusione del montaggio dagli obblighi assunti dalla B... è che esso non è compreso negli importi fatturati alla opponente (v. fatture prodotte nel ricorso monitorio).

Non risulta fosse stato pattuito esplicitamente (né alcuno dei testi se si esclude il B... che non è attendibile per le ragioni esposte e che si esporranno anche più oltre lo ha confermato) il colore (bianco in tesi dell'opponente) dell'impianto: d'altro canto, emerge ormai con tutta evidenza che oggetto dell'accordo sia stato la consegna verso prezzo delle parti componenti di un macchinario con l'esclusione del montaggio del medesimo (ben poteva la opponente provvedere da sé alla verniciatura dopo il montaggio).

Il prezzo complessivo delle componenti fornite è quello inserito nel preventivo e risultante quindi, per le parti oggetto delle integrazioni dalle fatture prodotte unitamente alle scritture contabili regolarmente tenute, dalla opposta.

Non emerge, né è stato provato per testi dalla opponente – nonostante fosse suo onere trattandosi di circostanza limitativa della sua obbligazione per il prezzo e oggetto di contestazione *inter partes* – fosse stato pattuito un qualsivoglia sconto sul prezzo.

Quindi certamente risulta dovuto l'importo oggetto del decreto monitorio che già ha considerato gli acconti adottati dalla opponente in atto di citazione in diminuzione rispetto all'importo complessivo fatturato.

Tanto premesso prima di valutare dunque la questione dei vizi e difetti oggetto di contestazione occorre qualificare come vendita e non come appalto il contratto oggetto di causa.

Secondo la consolidata giurisprudenza, ciò che discrimina la vendita dall'appalto è la sussistenza di prevalenza del lavoro rispetto alla materia, vertendosi nell'ambito dell'appalto quando l'organizzazione aziendale della impresa fornitrice deve predisporre particolari attività per far fronte alla commessa, e non anche quando, pur essendo richiesto un pezzo o un bene con determinate caratteristiche, per venire incontro alle esigenze del cliente-acquirente, la sua produzione non richieda la immissione di un lavoro eccezionale e diverso dalla ordinaria attività produttiva della impresa venditrice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20301 del 20/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 10319 del 28/05/2004; Sez. 2, Sentenza n. 11602 del 02/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6171 del 02/06/1993; Sez. 2, Sentenza n. 2161 del 28/02/1987; Sez. 3, Sentenza n. 4574 del 07/12/1976). È stato anzi molto chiaramente precisato che *“ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno*



del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo. **Reperi** con **022/2014** del **04/03/2014** contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20391 del 24/07/2008), essendo ad esempio indice inequivoco della sussistenza di una vendita l'ipotesi in cui i lavori di installazione e montaggio siano rimessi esclusivamente ed autonomamente all'acquirente. Infatti il contratto permane nella sfera di qualificazione della figura tipica della vendita qualora "qualora l'obbligazione di fare (caratteristica dell'appalto) si accompagni a quella di dare (tipica della compravendita), la disciplina applicabile sarà quella della vendita se il lavoro (e cioè il "facere") rappresenta non già lo scopo ultimo del negozio, ma soltanto il mezzo per il conseguimento della "res" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3578 del 12/04/1999).

Trattasi invero proprio della ipotesi che ricorre nel caso di specie. Oggetto della prestazione della opposta era la consegna di tutti i componenti di un macchinario che è stato fornito disassemblato, per essere poi installato presso la **G** dalla opponente.

Primo elemento estremamente significativo è che il bene oggetto del contratto non è stato individuato d'accordo tra le parti ma, pur a fronte della richiesta del cliente, è stata la **B** a predisporre una offerta, su cui le parti hanno concordato non già modifiche alle parti del macchinario in essa esistente ma solo esclusioni di alcune parti (l'impianto di filtraggio) e l'inclusione di altri componenti o di altre caratteristiche: tale modalità delle trattative è certamente più tipica della vendita di cosa con caratteristiche richieste dal compratore che di predisposizione di progetto di appalto per la realizzazione di un *opus* ossia il raggiungimento di un determinato risultato.

Inoltre, molte delle componenti, ad una lettura del preventivo oggetto dell'accordo, vengono presentate chiaramente come elementi già precostituiti ed esclusivamente prescelti dalla **P** tra tipologie già esistenti o prodotte in modo standardizzato. Peraltro nella economia complessiva del contratto, la cui funzione e causa è stata sopra chiaramente ricostruita come consegna di un bene verso prezzo, l'opera per la realizzazione di alcune parti con le caratteristiche specifiche richieste dal cliente e indicate dal preventivo erano finalizzate comunque alla prestazione prevalente che rimane quella del dare.

Anche il preteso subappalto per la realizzazione del bruciatore risulta piuttosto si sia sostanziato in un acquisto di un bene predeterminato da parte della **B** per venderlo poi alla opponente: ciò anche alla luce delle indicazioni circa le modalità di scelta del bruciatore emergenti dalle escussioni testimoniali. Il teste **M** ha espressamente affermato che « il quadro elettrico del bruciatore veniva fornito dalla ditta **S**, che ha fornito il bruciatore alla ditta **B** s.r.l. ». L'utilizzo del termine fornire rende del tutto palese come, non già di realizzazione di un'opera specifica si trattasse, quanto piuttosto di acquisto di un componente da rivendere all'opponente.

D'altro canto, la stessa terminologia utilizzata da alcuni dei testi per descrivere il rapporto intercorso da conto della sua natura di vendita (e non di appalto): il teste **B** stesso (nonostante sia come si è detto teste "interessato" e non solo indotto dalla opponente) ha ricordato che la **P** « ha acquistato l'impianto per venderlo alla **G** **C** s.r.l. ». Inoltre nello stesso preventivo sottoposto e nelle fatture prodotte in via monitoria il contratto viene identificato come vendita.

La esistenza di un "collaudo", per altro verso, risulta elemento non univoco, posto che esso, per come eseguito (presso la sede di **G** ossia della committente finale e dopo il montaggio dell'impianto), non costituisce dunque aspetto decisivo per la qualificazione del rapporto (v. testi **B** e **C**).



tra le parti della presente causa (ma al più potrebbe rilevare l'art. 1223/2014 del rapporto tra opponente e G. (G)). Tra l'altro gli stessi testi estranei alla causa hanno rimarcato la natura di mera "verifica della funzionalità dell'impianto" (v. teste C. e non si sono richiamati alla nozione tecnica di "collaudo" propria del rapporto di appalto.

Ne consegue che, in definitiva, il contratto deve qualificarsi come vendita essendo dunque pienamente esigibile il prezzo una volta che la opposta ha provveduto (come è pacifico) alla propria obbligazione di consegna del bene.

Quanto ai profili dei difetti di conformità e o dei vizi contestati dalla opponente ed eccepiti con l'atto introduttivo del giudizio occorre fare riferimento agli esiti sia delle prove testimoniali che della CTU.

La lettura delle risultanze dell'istruttoria sul punto deve avvenire peraltro tenendo conto che la opposta non potrà essere responsabile per i vizi o i difetti di conformità della merce venduta che siano dovuto ad aspetti del materiale non oggetto dell'accordo o a specifiche tecniche non pattuite ma siano invece attribuibili ad un utilizzo del macchinario del quale la stessa non era stata informata.

È emerso dall'istruttoria orale che, fin dalla prima attivazione del macchinario (o comunque poco dopo: sul punto ad esempio il teste C. non è certo) il materiale immesso nella tramoggia non procedeva regolarmente, la rotocella di carico si bloccava e la parte terminale del tamburo non consentiva l'espulsione del materiale e il tamburo risultava arrugginito dopo il primo utilizzo (v. teste C. e teste B.).

Orbene la CTU, pur non avendo potuto esaminare il macchinario, se non dopo la modifica irreversibile dello stesso ad opera della P. (e di altri per conto di essa), ha comunque potuto rispondere ai quesiti addivenendo a risultati di conoscenza utili ed anzi decisivi avendo esaminato tutti i vizi contestati e valutato gli stessi non solo alla luce delle verifiche tecnico-empiriche ma dei riscontri documentali e degli stessi fatti pacifici in causa o accertati all'esito dell'istruttoria orale. Ha risposto in modo adeguato e ineccepibile sotto il profilo logico e con coerenza tra presupposti valutativi e esiti della indagine tecnica alle osservazioni dei CTPP delle parti.

Ha in particolare preso in considerazione gli interventi realizzati da P. dopo la consegna dell'impianto per verificare se essi in specie fossero conseguenti alla esigenza di rimuovere vizi dei beni consegnati da B. o costituissero invece vere e proprie modifiche o integrazioni del macchinario unilateralmente predisposte dalla odierna opponente.

- *La tramoggia di carico (che risulta sostituita):* secondo il CTU la B. "ha fornito una soluzione standard di per se corretta e solo la sperimentazione diretta ha evidenziato la non adeguatezza della soluzione proposta"; d'altro canto la tramoggia fornita era esattamente quella richiesta con il preventivo e quindi in modo condivisibile il CTU ha escluso che la modifica della stessa fosse conseguente a difetti originari dell'impianto;
- *Il cilindro di asciugatura.* Alla luce della CTU il cilindro originario consegnato dalla B. alla P. era in lamiera conformemente alla proposta di vendita ossia in "acciaio nero cioè non inox". La modifica dello stesso non è quindi stata valutata come un difetto originario dell'impianto.
- *Il tamburo di asciugatura (modificato per permettere la completa espulsione del materiale preventivamente asciugato).* Il CTU si è dichiarato non in grado di esprimere un "parere diretto" in assenza di esame dell'impianto originario. Ha assunto esclusivamente che esso



sarebbe stato necessitato per eliminare difetti "presentatisi nel dispositivo" originari. Rispart. n. 922/2014 del 04/03/2014

- *Applicazione di inverter.* Nel preventivo originario di B[redacted] oggetto dell'accordo non vi era alcuna indicazione di installazione di inverter e i quadri elettrici sono esclusi dall'oggetto della vendita. Pertanto anche in tal caso deve condividersi la indicazione del CTU della non riconducibilità di tale modifica a vizi o difetti dell'impianto.
- *Sostituzione di rotovalvola e rotovalvola RV10 30.* Anche in tal caso in assenza di esame della struttura originaria il CTU non è stato in grado di esprimere un parere. Ha solo potuto presumere, con ragionamento inferenziale e non fondato su diretta constatazione, che la sostituzione fosse stata fatta per eliminare difetti presentatisi nel dispositivo.

Ciò posto dalla stessa impostazione difensiva di parte opponente – oltre che dallo svolgimento dei fatti – e risulta chiaro che i difetti pretesi dell'impianto si siano determinati per effetto delle caratteristiche del materiale (acido e umido) che evidentemente ha determinato le difficoltà di scivolamento dello stesso e la ossidazione della semplice lamiera del tamburo di essiccazione oltre che il grippaggio del macchinario.

È evidente che laddove fosse dimostrato che l'impianto oggetto di vendita dovesse essere destinato specificamente, per gli specifici accordi, alla essiccazione di un certo materiale con quelle caratteristiche i beni forniti non sarebbero stati conformi alla esigenza funzionale pattuita.

Tuttavia come rimarcato anche dal CTU con riferimento sia al cilindro che a tutti i componenti (compresi la tramoggia e al tamburo di asciugatura e alla rotovalvola) essi per come originariamente strutturati erano conformi alle caratteristiche espressamente indicate nel preventivo su cui si è incentrato l'accordo delle parti.

Non risulta tuttavia che la specifica funzione di asciugatura e l'idoneità dell'impianto rispetto alla essiccazione, quindi, di un certo materiale sia elemento confluito nelle previsioni normative del contratto concluso tra le parti e abbia quindi integrato l'obbligazione di consegna del bene gravante sulla parte venditrice. Che il materiale da asciugare dovesse presentare determinate caratteristiche, per altro verso, non è fatto che sia dimostrato fosse stato comunicato alla opposta da parte di P[redacted]. Alcuni testi (C[redacted] e B[redacted]) infatti hanno dichiarato che le caratteristiche tecniche del materiale da essiccare erano state indicate dalla G[redacted] alla P[redacted].

Solo il teste B[redacted] però ha affermato di aver portato un campione di materiale alla B[redacted] dichiarando di averlo consegnato ad una ragazza. Tutti gli altri testi escussi non hanno però saputo riferire alcunché sul punto. Il teste M[redacted], per contro, ha espressamente dichiarato che « P[redacted] non provvede a comunicare le componenti acide del materiale » e ha precisato che « nella offerta [ciò] non era indicato e che [a lui] non è stato comunicato ».

Dei due testi escussi sul punto peraltro risulta oltremodo attendibile il M[redacted] a differenza del B[redacted].

- infatti per un verso la circostanza che fosse stato consegnato un campione del materiale alla B[redacted] è alquanto inverosimile alla luce delle stesse allegazioni fattuali dell'opponente medesima; infatti quest'ultima (e in ciò la circostanza trova conferma nelle dichiarazioni del teste B[redacted] : « materiale coperto da brevetto ») ha addotto la natura "segreta" del materiale; il che rende improbabile, alla luce della normale esperienza, che la G[redacted] abbia consegnato addirittura un campione alla P[redacted] e che questa lo abbia poi portato alla B[redacted].



d'altro canto, il teste **C** e il teste **B** hanno esclusivamente dichiarato di aver

comunicato a **P** le caratteristiche del materiale (né certo la sua composizione) e non di averne consegnato un campione: il **C** ha ricordato di aver <<mostrato>> il materiale alla **P** e certamente si sarebbe ricordato di averne consegnato o fatto consegnare un campione, ma non lo ha detto in sede di escussione;

- inoltre il teste **B** risulta particolarmente inattendibile sotto il profilo soggettivo (per le ragioni anzidette);
- egli sul piano oggettivo ha dichiarato anche su altri punti fatti contrastanti con le risultanze delle escussioni di altri testi sicuramente più attendibili;
- è infine del tutto inverosimile che, mentre altre indicazioni meno rilevanti sono state appuntate a penna sul preventivo (V. doc. 2 per gli sportellini del tamburo o altro) non sia stato indicato il materiale da essiccare che avrebbe dovuto condizionare tutta la struttura della macchina;
- l'esclusione dalla garanzia dei difetti da attacco chimico, contenuta nel preventivo verbalmente accettato rende poi palese che le caratteristiche chimiche del materiale non erano state oggetto delle pattuizioni intercorse tra le parti; altrimenti sarebbe stato improponibile, perché del tutto irrazionale, che la **P** abbia concluso un accordo comprensivo di quella garanzia con le predette esclusioni per l'essiccazione di materiale con caratteristiche chimiche di acidità, visto che proprio per tali caratteristiche era esclusa la garanzia;
- Peraltro la circostanza in sé della consegna del campione non era mai stata allegata (prima delle dichiarazioni del teste in risposta a controprova ai capp. 12 e 13 della opposta) da alcuna parte né trova altro riscontro in causa, né infine era oggetto specifico del capitolo di prova in risposta al quale il **B** ha riferita; ne consegue che essa ha tutte le caratteristiche presumibili di una circostanza introdotta dal teste e con ogni probabilità inventata dallo stesso; pare alquanto inverosimile che allo stato la **B** sia ancora nella disponibilità di un siffatto campione di sostanza dalla composizione riservata o segreta senza che né la opponente ne abbia richiesto in giudizio la riconsegna, né – e la cosa è ancora più strana – lo abbia fatto la GFC titolare del brevetto, essendo ormai trascorso parecchio tempo dalla definizione dei rapporti contrattuali.

Le dichiarazioni del teste **B** sul punto sono quindi del tutto inverosimili, nonché contrastanti con le dichiarazioni espressi di ben 3 altri testimoni (di cui due sicuramente attendibili in quanto indifferenti); occorre quindi disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica – Sede perché valuti a suo carico la sussistenza degli estremi del delitto di falsa testimonianza.

Non essendo quindi dimostrato che il venditore fosse a conoscenza di specifiche caratteristiche del materiale da essiccare la circostanza che il materiale consegnato (le componenti dell'impianto) fossero conformi al preventivo pattuito esclude la natura viziata delle stesse.

La assenza di verifica dell'impianto prima della consegna non può, inoltre, considerarsi un difetto nella prestazione del venditore: infatti è provato che l'impianto fu montato da **P** presso la sede di **G** (e in quella sede venne fatta la verifica dell'impianto): come rimarcato quindi dal CTU alla stregua della direttiva macchine e del DPR 24-7-1996 l'obbligo di verifica era a carico esclusivo di **P** unico soggetto che immise in commercio un impianto finito e montato; **B** si è infatti limitata a consegnare in esecuzione della vendita esattamente le componenti richieste dal preventivo.

Non vi è prova alcuna che le stesse fossero viziate: per alcune infatti il CTU ha escluso la sussistenza di vizi; per altre ha formulato valutazione dubitativa. Nondimeno risultando probabile che il vizio fosse stato determinato dalla particolarità del materiale da inserire nell'impianto (circostanza che non è provato fosse nota alla opposta) la eventuale carenza non può essere imputabile per tali componenti (consegnati anche essi con le funzionalità standard e conformi al preventivo).



D'altro canto le problematiche di funzionamento sono state palesemente causate da corrosione delle caratteristiche chimiche del prodotto da essiccare e la garanzia pattuita escludeva appunto i difetti dovuti ad "attacco chimico" (v. ultima pagina del doc. 2 att.).

Le ulteriori modifiche non possono invece dirsi dimostrate come conseguenza di vizi o difetti dell'impianto ma costituiscono vere e proprie integrazioni non previste delle componenti originarie deliberatamente decise dalla P. dopo la esecuzione della compravendita ad opera della opposta.

L'opposizione deve dunque essere rigettata, come pure le domande riconvenzionali dell'opponente, le spese seguendo la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Per la soccombenza a carico della opponente vanno posti anche integralmente i costi della CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta la opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 4073/2008 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente;
3. Dichiara tenuta e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 40,12 per esborsi ed € 3700,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
4. Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
5. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica-Sede perché valuti, in relazione al teste B. P. la sussistenza eventuale degli estremi del delitto di falsa testimonianza o di altra eventuale fattispecie di reato che vorrà valutarsi sussistente.

Così deciso in Reggio Emilia, il 3 marzo 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

